

Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Trieste e l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio

Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata "**Università**", con sede legale in Piazzale Europa, 1 34127 Trieste, C.F. 80013890324, PEC ateneo@pec.units.it, nella persona del Rettore *pro tempore* prof. Roberto Di Lenarda, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2023

E

Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio, di seguito denominata "**ARDiS**", con sede legale in Salita Monte Valerio n. 31 34127 Trieste, C.F. 01241240322, PEC ardis@certregione.fvg.it nella persona del Direttore Generale, dott. Pierpaolo Olla, domiciliato per la carica presso la sede ARDiS stessa

di seguito denominate anche "**Parti**"

Premesso che

- Università ha, tra le sue finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario nonché lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- ARDiS ha, tra le sue finalità istitutive, la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale per favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunità, il conseguimento dei più alti livelli formativi, con prioritaria attenzione agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi; la partecipazione e la diffusione degli studi di istruzione superiore e al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, potenziando e diversificando la gamma degli interventi offerti per il diritto allo studio universitario anche rivolti alla generalità degli studenti; la promozione e valorizzazione del merito degli studenti; la riduzione dell'abbandono degli studi universitari, promuovendo interventi atti a favorire il migliore inserimento degli studenti nell'attività universitaria; la promozione, in raccordo con le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca e gli enti economici, dell'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali; la promozione di un sistema informativo di supporto nella scelta delle opportunità in materia di istruzione universitaria e di alta formazione, compresa la formazione per la ricerca;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che ARDiS possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi

Convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 - Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuna, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- a. Collaborazione in settori ritenuti strategici per le Parti;
- b. Edilizia e infrastrutture;
- c. Alloggi e mobilità;
- d. Informazione e comunicazione;
- e. Orientamento e tirocini;
- f. Culturale, ricreativo, turistico e sportivo;

- g. Socio sanitario, assistenziale, di prevenzione e sicurezza;
- h. Servizio psicologico;
- i. Collaborazione in campo organizzativo, con particolare riferimento alla semplificazione amministrativa;
- j. Formazione del personale;
- k. Servizi informatici congiunti;
- l. Forme di collaborazione con gli studenti - attività a tempo parziale.

Le Parti si impegnano affinché le iniziative svolte in attuazione di questa Convenzione non presentino profili di concorrenza rispetto alle rispettive attività istituzionali.

Art. 2 - Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

In particolare, con riferimento alla lettera k) di cui all'articolo 1, le Parti si impegnano a offrire servizi informatici congiunti che rendano univocamente identificabile lo studente sia per quel che attiene ai benefici e servizi offerti dall'Università sia per quel che attiene ai servizi e benefici erogati da ARDiS. Le Parti sono contitolari del trattamento dei relativi dati personali secondo quanto stabilito nell'Accordo di contitolarità allegato a questa Convenzione.

Nell'ambito di tale collaborazione Università e ARDiS mettono reciprocamente a disposizione tutte le informazioni presenti nei propri data base necessarie alla corretta erogazione dei relativi benefici, agevolazioni e servizi. Le modalità attuative delle predette collaborazioni potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione degli alloggi ARDiS, dei rispettivi locali, la disponibilità delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria e agli aspetti relativi alla protezione dei dati personali.

Tali atti dovranno prevedere, altresì, il referente per ciascuno degli ambiti di cui all'art. 1 (lettere a-l).

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né ai suoi principi, salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per Università gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione Quadro, dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento dell'Università stessa per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dalle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

Articolo 3 - Referenti della Convenzione

Per l'attivazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1 i rispettivi Direttori Generali, o loro delegati, sono individuati come Referenti con compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

I Referenti non devono versare in situazioni di conflitto d'interessi o di incompatibilità rispetto alle attività e alle iniziative realizzate per dare attuazione a questa Convenzione.

Articolo 4 - Clausola di riservatezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra Parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata ai sensi della presente Convenzione Quadro.

Articolo 5 - Clausola di limitazione di responsabilità

Ciascuna Parte non assume obbligazioni per conto dell'altra, salvo che non vi sia autorizzazione espressa dell'altra Parte.

Articolo 6 – Antiriciclaggio

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali

Le Parti assumono la qualifica di contitolari del trattamento dei dati personali condivisi, trattati nel limite delle rispettive finalità, come disciplinato nell'allegato Accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del Regolamento 2016/679/UE parte integrante della presente Convenzione. Ciascuno dei titolari provvederà a dare adeguata informativa agli interessati.

Articolo 8 - Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione Quadro ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi quinquennali, con scambio di comunicazioni scritte da effettuarsi ameno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione Quadro con un preavviso di tre mesi, da comunicare alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In caso di recesso unilaterale, le Parti convengono fin d'ora che saranno portate a termine tutte le attività previste dalla Convenzione e da eventuali accordi attuativi in corso di esecuzione al momento del recesso, salvo diverse pattuizioni specifiche intervenute tra le Parti.

Articolo 9 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione Quadro, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 10 - Spese

La presente Convenzione costituisce unicamente un quadro di riferimento per l'attivazione e la gestione dei rapporti di collaborazione tra le Parti e non ha contenuto economico.

L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014 con modalità virtuale dall'Università su autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Trieste n. 410481 del 1993.

La presente Convenzione Quadro sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa Parte II D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Trieste, data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Per l'Università degli Studi di Trieste
Il Rettore
Prof. Roberto Di Lenarda
[firmato digitalmente]

Per ARDiS
Il Direttore Generale
dott. Pierpaolo Olla
[firmato digitalmente]

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.